

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater  
n. 21**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PIROVANO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**CESARE PREVITI**

**senatore all'epoca dei fatti**

sentenza del 27 febbraio 2003, n. 4250 emessa dal Tribunale civile di Milano  
nelle cause riunite R.G. 3529/97, 3530/97 e 6051/97

**Comunicata alla Presidenza il 4 marzo 2004**

ONOREVOLI SENATORI. – L'onorevole Cesare Previti, con lettera in data 5 febbraio 2004, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alla sentenza del 27 febbraio 2003 n. 4250, emessa nei suoi confronti dal Tribunale civile di Milano nelle cause riunite R.G. 3529/97, 3530/97 e 6051/97.

Si tratta di una sentenza che definisce in primo grado la controversia civile attivata dalla signora Stefania Ariosto con tre diversi atti di citazione per risarcimento di danni nei confronti del deputato Cesare Previti, per fatti avvenuti nella prima metà del 1996.

La prima citazione riguarda un articolo pubblicato il 14 marzo 1996 sul quotidiano «Il Giorno», intitolato «*Ineffabile Dotti, ora si tira indietro...*». La citazione individuava specifici punti dell'articolo nei quali riconosceva affermazioni del Previti, all'epoca senatore, giudicandole lesive del suo onore e della sua reputazione. In particolare, il convenuto ha tra l'altro affermato: «*Ci hanno accusato di fatti mai commessi che mi coinvolgono in maniera pesante. Questi calunniatori vanno trattati come tali. Lei la conoscevo, è la compagna di Dotti quindi l'ho incrociata parecchie volte. Credo che questa signora sia molto conosciuta a Milano, perciò vi potete informare su che personaggio è. (...) alla sua compagna che scatena questa Ira di Dio con una serie di calunnie che traggono origine evidentemente da cose che ha sentito in qualche modo e che avrà manipolato dal suo compagno, Dotti risponde tirandosi indietro. (...) questo è una specie di salto indietro di qualità nelle inchieste del pool: adesso il sentito dire come si usa in altre procure entra a far parte delle indagini a pieno titolo. (...) purtroppo la situazione è*

*sempre la stessa, e tristemente ripetitiva (...) ma farei perno più che sui fatti della politica su questo incredibile caso umano di due uomini costretti in carcere, chiamati a difendersi da accuse infamanti senza alcuna base di veridicità*».

Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano (prima sezione civile) il 27 febbraio 2003 n. 4250, il giudice monocratico ha in proposito ritenuto il carattere diffamatorio solo di talune delle parole contenute nell'intervista pubblicata su «Il Giorno» e cioè la frase «vi potete informare su che personaggio è», giudicata «un'espressione allusiva, insinuante sottintesa» che fa sorgere nel lettore «un atteggiarsi della mente favorevole ad una rappresentazione negativa dell'Ariosto, capace di compromettere il senso della sua dignità personale in conformità all'opinione della collettività».

Per le altre espressioni adoperate nell'intervista, il giudice monocratico di Milano ha dichiarato invece che «non può ritenersi illecito da parte dell'intervistato smentire, pur in modo colorito (...), i fatti che sono stati riferiti all'autorità giudiziaria dall'attrice» trattandosi di dichiarazioni con cui egli intende confutare l'impianto accusatorio prospettato dall'Ariosto, senza spingersi sino al punto di ledere la sua reputazione.

Il giudice ha poi rigettato la parte dell'atto di citazione che l'attrice aveva rivolto nei confronti dei giornalisti Passaretti e Padovani e nei confronti della editrice «Il Giorno S.p.A.», concludendo che «il giornalista non ha in alcun modo fatte proprie le parole dell'intervistato».

La seconda citazione riguarda un articolo dal titolo «*Il lupo cattivo con il mito di Bismarck*», pubblicato sul quotidiano «Il Corriere della Sera» il 17 marzo 1996. In esso

l'articolista, conversando con il Previti, attesta che l'allora senatore avrebbe dichiarato «*la festa di cui lei parla, una festa in casa mia con mazzette ed aragoste, è inventata di sana pianta (...) è contro Dotti che ha cominciato a parlare forse per gelosia (...) poi ha alzato il tiro perché l'hanno blindata, l'hanno salvata dagli usurai che la stavano divorando, e in cambio lei ha rimpastato le accuse che Dotti le aveva detto, inventando il resto. Con ambientazioni inverosimili: io, per esempio, e non solo io, sono sicuro che lei non ha mai messo piede al circolo Canottieri Lazio (...) è stata salvata in cambio di calunnie che Dotti le aveva detto*». Al centro dell'articolo era contenuto un riquadro intitolato «*Il senatore*» con il sottotitolo «*Da anni l'Ariosto soffre di miopia - c'era bisogno di accompagnarla*». Nel testo, vengono riportate ulteriori parole del Previti secondo cui «*lei non portava mai le lenti a contatto - aveva un'allergia - non esistevano lenti a contatto come quelle che ha oggi (...) ora parla di un capretto (...) è una mitomane*». L'attrice lamenta che le dichiarazioni rese dall'allora senatore mirassero a screditarla nella sua qualità di testimone in procedimenti penali a carico del Previti.

Il giudice monocratico di Milano, con la medesima sentenza del 27 febbraio 2003, ritiene il carattere diffamatorio di parte delle espressioni contenute in questo articolo: mentre è stato giudicato lecito da parte dell'intervistato «sostenere che le accuse dell'Ariosto non siano vere, riferendo i fatti e le motivazioni su cui fonda le sue asserzioni» (ci si riferisce sia alle dichiarazioni con cui smentisce che l'Ariosto abbia mai frequentato il Circolo canottieri Lazio, sia alle feste a base di «mazzette» ed aragoste presso la sua abitazione, sia alla ridotta capacità visiva della Ariosto) «risulta, invece, ingiustamente lesiva della reputazione dell'attrice per un verso l'espressione usata da Previti per qualificarla ("*è una mitomane*") e per altro verso l'accusa non dimostrata secondo cui la Ariosto - che avrebbe cominciato a parlare per

gelosia contro Dotti - avrebbe poi alzato il tiro "*perché l'hanno blindata, l'hanno salvata dagli usurai che la stavano divorando, e in cambio lei ha rimpastato le accuse che Dotti le aveva detto, inventando il resto*". Previti, infatti, non si è limitato a riferire che l'attrice avesse una difficile situazione debitoria, ma si è spinto sino a profilare una sorta di accordo tra gli inquirenti e la teste Ariosto, in base al quale ella avrebbe fornito gravi dichiarazioni accusatorie ottenendo in cambio il salvataggio dagli usurai». Il magistrato, in proposito, sottolinea che le dichiarazioni del Previti sono esplicite e non provate, non emergendo in alcun modo dagli atti di causa che la situazione debitoria della Ariosto sia stata appianata mediante interventi di favore operati dagli inquirenti in stretta connessione con la sua deposizione in qualità di teste.

Anche nei confronti dei giornalisti Merlo e Mieli e della RCS Editori S.p.A., come nel primo caso, è stata rigettata la domanda risarcitoria dell'attrice, in quanto per il magistrato «non vi è dubbio che Merlo abbia sempre mantenuto un atteggiamento critico rispetto alle affermazioni di Previti», tanto è vero che è stato condannato dal Tribunale di Roma perché lo scritto era stato ritenuto «frutto di una chiara volontà offensiva nei confronti dell'intervistato Previti». Forse alla luce di questo esito il magistrato ha ommesso di pronunciarsi sull'istanza, avanzata dai giornalisti e dalla casa editrice, di sospensione del procedimento con trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per verificare il rispetto del precetto costituzionale sancito dall'articolo 68 della Costituzione.

Il terzo articolo, infine, anch'esso oggetto di citazione della signora Ariosto, concerne tre articoli pubblicati su «Il Giornale» del 27 maggio 1996 a firma rispettivamente Cervi, D'Alessandro e R. Pera: anche su di essi - nella medesima sentenza del 27 febbraio 2003 del Tribunale di Milano - è stato ritenuto il contenuto diffamatorio, ma esclusivamente nei confronti dei giornalisti, della

loro casa editrice e del dottor Rosario Priore. In ogni caso, i fatti di questa terza citazione si sono verificati durante il mandato parlamentare del Previti come deputato, essendo stato eletto nella XIII legislatura (iniziata il 9 maggio 1996) nell'altro ramo del Parlamento, e pertanto su questa vicenda la Giunta delle immunità parlamentari del Senato non è competente a pronunciarsi; nella lettera di richiesta il deputato Previti ha informato che in proposito ha già investito la Presidenza della Camera.

\* \* \*

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 12 febbraio 2004 e l'ha annunciata in Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 25 febbraio e 2 marzo 2004, ascoltando il deputato Previti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 25 febbraio 2004.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il deputato Previti - premesso di non ritenere di aver adoperato espressioni esorbitanti, nei confronti di colei che stava testimoniando falsamente contro di lui - ha rammentato le sofferenze cui la vicenda del «teste Omega» lo sottopose (unitamente ai suoi familiari) nel 1996, durante una difficile campagna elettorale che ebbe a risentire di questi eventi. Ad otto anni di distanza, a suo dire, sta emergendo in sentenze dell'autorità giudiziaria la falsità delle dichiarazioni rese dalla signora Ariosto, che fu parte di un'aggressione non solo contro di lui ma contro la parte politica cui appartiene.

Il venir meno della fiducia nei confronti di parte della magistratura giudicante fu progressivo: mentre all'inizio si era predisposto ad affrontare le vicende giudiziarie con serenità di giudizio, poi ha avuto buoni motivi per dubitare. D'altro canto, varie sentenze pronunciate di recente dimostrerebbero che, su singoli punti delle dichiarazioni rese come «teste Omega», la signora Ariosto

menti: vari giornalisti querelati (in un caso addirittura da magistrati componenti della Procura della Repubblica di Milano) hanno ottenuto sentenze favorevoli, in cui si dichiara in varia misura che la signora Ariosto disse fatti non veri. Di recente, poi, il giudice Priore ha ottenuto che l'attendibilità della signora Ariosto fosse smentita in sentenza: in quest'ultima si parte dalla confutazione dell'accusa, rivolta al Priore, di aver giocato al casinò di Montecarlo somme ingenti in compagnia del Previti, per proseguire confutando più in generale sia l'attendibilità della signora Ariosto come testimone, sia la correttezza delle modalità con cui ella fu ascoltata. Il soggetto audito ha infine messo a disposizione dei componenti della Giunta una memoria che riassume la sua posizione.

\* \* \*

Proceduralmente, occorre premettere che, sebbene assente dai materiali allegati alla richiesta rivolta dal Previti alla Presidenza del Senato (e da questa deferiti alla Giunta), è stato acquisito il requisito della pendenza del procedimento (visto che la prassi è pressoché univoca nell'escludere che si possa dichiarare l'insindacabilità di fatti su cui sia maturato il giudicato): la memoria lasciata dal Previti nell'audizione e le dichiarazioni da lui rese a domanda consentono di affermare che è stato da lui interposto appello contro la sentenza, con atto in corso di notifica.

In conseguenza di ciò, si è scelto di non considerare maturato, allo stato, neppure il giudicato parziale, in ragione della rimessione in termini che l'appello implica nei confronti della controparte del giudizio di primo grado. Piuttosto che limitare l'esame della Giunta ai soli fatti su cui c'è stata condanna in primo grado (per un totale di diecimila euro più le spese a carico del Previti), è apparso alla Giunta più prudente - oltre che più conforme ad un principio di economia dei mezzi - pronunciarsi sul totale delle

due dichiarazioni (sia quelle oggetto di condanna, sia quelle non oggetto di condanna in primo grado ma oggetto delle citazioni iniziali della signora Ariosto, anch'esse contenute nel materiale deferito alla Giunta dalla Presidenza del Senato), visto che la parte attrice è ancora in tempo per interporre appello incidentale.

\* \* \*

Le parole attribuite al deputato Previti, nel periodo in cui era senatore, rientrano nel più ampio contesto di una polemica politica inerente ai procedimenti penali - tra i cui imputati egli figurava - nei quali il principale testimone d'accusa era la signora Stefania Ariosto.

La riconducibilità dell'intera vicenda all'attività parlamentare svolta nella XII Legislatura - quando il Previti fu (per la durata del primo governo) ministro e (fino alle elezioni) coordinatore nazionale di Forza Italia - non può essere valutata in maniera formalistica, mediante la ricerca di atti da lui adottati in corrispondenza formale con le dichiarazioni poi rese ed oggetto di causa: l'aggancio con l'attività parlamentare è consequenziale alla qualifica politica rivestita ed alle conseguenti iniziative intraprese in tutte le sedi, comprese quelle parlamentari. La sua posizione di senatore dovette sopportare questo tipo di urto, che si espresse anche con la richiesta di rinunciare alla candidatura rivoltagli durante la campagna elettorale del 1996 soltanto in ragione di tali accuse.

La sua sola decisione di resistere a tali pressioni - a suo dire artatamente montate nell'opinione pubblica da quotidiani complici della «persecuzione giudiziaria» di cui sarebbe stato vittima - rappresenta una condotta politica, alla quale si richiamano le successive dichiarazioni rese durante tutto il periodo in questione. Non soltanto esse si iscrivono nella battaglia politica della quale è stato oggetto il procedimento a carico del Previti, mediante l'utilizzo che sen'è fatto

come strumento di discredito della pubblica immagine del parlamentare, del candidato e del politico Previti da parte dei suoi avversari. Vi è di più: la questione della credibilità in qualità di testimone della signora Stefania Ariosto fu, nella successiva XIII legislatura, una tematica largamente approfondita (cfr. Docc. IV, nn. 8 e 11, e relative discussioni in Giunta delle autorizzazioni ed in Assemblea della Camera): ciò qualifica le dichiarazioni oggi in questione dell'onorevole Previti come appartenenti al novero delle dichiarazioni cosiddette prodromiche e conseguenti all'attività parlamentare in senso stretto, il che le rende non sindacabili in sede giudiziaria.

Come già affermato dalla Giunta nel precedente Dell'Utri-Onorato di questa legislatura, è innegabile che le vicende giudiziarie cui diede la stura (tra l'altro) la deposizione della signora Ariosto non siano di tipo politico, e ciò per l'elementare considerazione che esse attengono a condotte che il Previti avrebbe tenuto vari anni prima della sua partecipazione alla vita pubblica come parlamentare. Ma è altrettanto vero che il movimento politico di appartenenza del Previti - e da molto tempo prima delle stesse deposizioni del teste «Omega» - aveva ed ha fatto nel suo programma politico un *focal point* della battaglia contro l'uso indiscriminato del «pentitismo», delle chiamate in correità e delle testimonianze assunte senza riscontri oggettivi. Ecco perché l'autodifesa di Cesare Previti in quanto imputato è finita per coincidere con la sua autodifesa in qualità di senatore: le modalità per conseguire il risultato promesso agli elettori passano per la denuncia politica della «malagiustizia» anche nel caso in cui ad essere colpito in prima persona è proprio il parlamentare autore dell'attività di critica.

Sormontate - in ossequio all'impegno assunto con gli elettori nel programma sulla giustizia del partito di cui era coordinatore nazionale - le implicazioni del *nemo iudex in re sua*, il Previti ha ritenuto di unire nelle

medesime dichiarazioni la veste di (presunto) soggetto leso dall'attività - percepita come ingiusta - della signora Ariosto e quella di parlamentare investito del mandato politico di delimitare lo strapotere senza regole di talune Procure dedite all'accanimento giudiziario. Non essendo consentito a nessuno di scorporare, in sede di sindacato giurisdizionale successivo, ciò che il rappresentante eletto del popolo ha unito - nella sua autonomia di giudizio e nel suo insindacabile bilanciamento tra senso dell'opportunità e rispetto dell'impegno assunto con gli elettori - in tutta la successiva legislatura la tesi del complotto politico e della partigianeria dell'iniziativa giudiziaria contro di lui (di cui la signora Ariosto si era fatta strumento) fu proprio un momento della difesa dell'onorevole

Previti dinanzi all'Assemblea della Camera, che deliberò il diniego dell'autorizzazione all'arresto.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che le affermazioni pubblicate sul quotidiano «Il Giorno» del 14 marzo 1996 e sul quotidiano «Il Corriere della Sera» del 17 marzo 1996 come rese dall'allora senatore Previti costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PIROVANO, *relatore*



